



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 30.05.2023

Info/92.23/INTERPELLO AMBIENTALE: EoW materiali di dragaggio

**INTERPELLO AMBIENTALE - EoW DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO**

---

Informiamo su un ulteriore interpello ambientale, che lo ricordiamo, è lo strumento del MASE per chiarire dubbi interpretativi della normativa rifiuti, questo, in particolare, riguarda una serie di quesiti sulla corretta applicazione dell'art. 184-quater del D.L.vo 152/2006 alle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio

L'istanza di interpello ambientale è partita dalla Regione Veneto che **ha chiesto**, in sintesi, se il recupero diretto in sito/ciclo produttivo sia ammissibile e inoltre chiarimenti sulle modalità di redazione della dichiarazione, sul sito di deposito dei materiali dragati in attesa delle verifiche delle autorità competenti, su come debba avvenire la movimentazione dei suddetti materiali e, in particolare, se sia sempre necessario il FIR. Per finire se i siti di utilizzo finali, ammissibili in caso di recupero diretto, siano da individuarsi esclusivamente nelle casse di colmata o se, invece, siano ammessi anche altri siti di destinazione.

In sintesi **il Ministero** della transizione ecologica e sicurezza energetica **chiarisce** i seguenti punti:

- quando i materiali **cessano di essere rifiuti**, quindi se:
  - vengono sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;
  - all'esito di tali operazioni, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e rispettano, per l'utilizzo, specifici requisiti e condizioni, quali quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1;
  - sono sottoposti a test di cessione ( Allegato 3, DM 5 febbraio 1998), al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee;
  - il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risulti tra l'altro la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri normativamente previsti;
  - il produttore o il detentore trasmettono, alle autorità competenti per il procedimento di recupero e all'ARPA, nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, la già menzionata dichiarazione di conformità, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento;

- l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione, il rispetto dei requisiti e delle procedure, ordinando il divieto di utilizzo in caso di difformità o violazioni.

Pertanto **laddove siano rispettate le suddette condizioni, il materiale dragato cessa di essere rifiuto e, pertanto, non è più sottoposto alla relativa disciplina in materia**, ivi compresa quella relativa al trasporto.

- Alla luce di quanto esposto quindi, affinché i materiali in parola cessino di essere rifiuto è necessario, in primo luogo, che gli stessi vengano sottoposti a operazioni di recupero, siano esse anche solo operazioni di cernita e selezione, in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, anche al di fuori del sito di produzione. Resta, in ogni caso, fermo l'onere di rispettare i, già ricordati, requisiti e presupposti previsti dall'art. 184-quater del D.lgs. 152/2006, ivi compresi quelli relativi alla dichiarazione di conformità e ai siti di utilizzo finali ammissibili.
- Con riferimento al primo quesito posto nell'interpello, risponde: in forza dalla norma in esame, anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito, il produttore o il detentore sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità.
- Con riguardo, prosegue il Ministero, poi, al deposito e alla movimentazione, è opportuno evidenziare come gli stessi permangono rifiuti (e, come tali, dovranno quindi essere custoditi e/o trasportati) sino al completamento della procedura di recupero e al soddisfacimento di tutti i presupposti e requisiti prescritti all'art. 184-quater, D.lgs.152/2006, ivi compreso, come già ricordato, quello riguardante le verifiche dell'autorità competente, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione.
- Ne consegue che, **in attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti**, parte integrante della procedura di cui all'art. 184-quater, **il materiale di dragaggio non può ancora considerarsi non rifiuto** e, pertanto, deve sottostare alla relativa disciplina vigente in materia(FIR).
- Con riguardo poi **ai possibili siti di utilizzo finali**, occorre specificare che il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter al citato art. 184-quater che consentono, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

**In conclusione**, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo. La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta all'esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità competenti, ossia prima dell'ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai sensi dell'art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in parola.